



## **COMUNE DI PALERMO**

**Proposta per il:**

### **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

Il presente documento è commentabile da chiunque voglia partecipare al miglioramento dello stesso. Per inserire commenti e suggerimenti è necessario richiedere un accesso tramite un account google identificabile (nome e cognome).

E' anche possibile inviare commenti e proposte tramite mail all'indirizzo [info@piupolitica.it](mailto:info@piupolitica.it)

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Principi generali	4
Articolo 4 - Le cittadine e i cittadini attivi	6
<b>CAPO II - PATTI DI COLLABORAZIONE</b>	<b>7</b>
Articolo 5 - Patto di collaborazione	7
Articolo 6 - Disposizioni di carattere procedurale	8
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari	9
Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi	10
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici	11
<b>CAPO III - USO CIVICO E COLLETTIVO URBANO E TERRITORIALE</b>	<b>12</b>
Articolo 10 – Uso civico e collettivo urbano e territoriale	12
Articolo 11 - Modalità dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale	12
Articolo 12 – Dichiarazione di uso civico e collettivo	13
Articolo 13 - Disposizioni a carattere generale sugli usi civici e collettivi urbani e territoriali	15
<b>CAPO IV - FORME DI CONDIVISIONE</b>	<b>16</b>
Articolo 14 - forme di condivisione	16
Articolo 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	16
Articolo 16 – Agevolazioni	16
Articolo 17 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	17
Articolo 18 - Formazione	17
Articolo 19 - Autofinanziamento	18
<b>CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE</b>	<b>19</b>
Articolo 20 - Comunicazione di interesse generale	19
Articolo 21 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	19
<b>CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA</b>	<b>20</b>
Articolo 22 - Formazione per prevenire i rischi	20
Articolo 23 - Riparto delle responsabilità	20
Articolo 24 - Tentativo di conciliazione	21
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>21</b>
Articolo 25 - Clausole interpretative	21
Articolo 26 - Entrata in vigore e sperimentazione	21
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>22</b>

# CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando, in particolare, attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 e all'articolo 43 della Costituzione, nonché a quanto previsto al Tit. II dello Statuto.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini/e e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di ogni bene pubblico o privato che sia riconosciuto comune e pertanto oggetto di attività di cura e gestione e/o rigenerazione. Il bene viene riconosciuto come comune su iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e/o modificazioni.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a. **beni comuni**<sup>1</sup> : beni, materiali ed immateriali, che i/le cittadini/e e l'amministrazione riconoscono come comuni in quanto funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, anche nell'interesse delle future generazioni (atteso che Palermo è anche Città educativa) attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati; in ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva;
  - b. **comune o amministrazione**: il Comune di Palermo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c. **cittadinanza attiva**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale purché nell'attività specifica non abbiano scopo di lucro e siano finalizzate alla responsabilità etica che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento;
  - d. **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il

---

<sup>1</sup> Ciò che rende comune un bene è il fatto che la comunità di riferimento lo riconosce come tale e lo "rende" comune: è la teoria del commoning (in inglese "rendere comune").

- principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini/e ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
- e. **proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dalla **cittadinanza attiva**, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune o della **Circoscrizione**;
  - f. **comunità di riferimento:** l'insieme dei/delle cittadini/e che si riconosce e si organizza assumendosi la responsabilità della cura, della gestione comunitaria, dell'uso condiviso e della rigenerazione di un bene comune; la comunità di riferimento è flessibile, autodeterminata e ha un interesse specifico rispetto al bene comune in questione;
  - g. **patto di collaborazione:** l'atto attraverso il quale il Comune e la **cittadinanza attiva** definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni ;
  - h. **cura in forma condivisa:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
  - i. **rigenerazione:** interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  - j. **gestione condivisa:** interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni,—con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  - k. **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
  - l. **uso civico e collettivo urbano:** ulteriore strumento di utilizzo e modello di gestione partecipata e inclusiva di un bene comune secondo principi e regole formulate in una dichiarazione d'uso civico e collettivo;
  - m. **dichiarazione d'uso civico e collettivo:** il documento, approvato dalla Comunità di riferimento, riunita in Assemblea pubblica e dotata di organi di autogoverno, che propone le forme d'uso e di gestione idonee a garantire un uso non esclusivo di un bene comune (pubblico o privato), assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future;

### Articolo 3 - Principi generali

- 1. La collaborazione tra **cittadinanza attiva** e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a. **fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e la **cittadinanza attiva** improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

- b. **pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con **la cittadinanza attiva** e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c. **responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e **della cittadinanza**, quale elemento centrale nella relazione con **i/le cittadini/e**, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d. **inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, **altri/e cittadini/e** interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e. **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e **cittadinanza attiva** promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, **identità di genere** e disabilità;
- f. **sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con **i/le cittadini/e** non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- g. **proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con **la cittadinanza attiva**;
- h. **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra **cittadini/e** e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i. **informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con **i/le cittadini/e** avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j. **autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore costituzionale

dell'autonoma iniziativa dei/delle/ cittadini/e e predisporre tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti;

- k. **prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

#### **Articolo 4 - Le cittadine e i cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. **La cittadinanza attiva può** svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui **i/le cittadini/ e** si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione **e gli organi di autogoverno previsti dalle Dichiarazioni di uso civico e collettivo**, di cui agli articoli 5 e 12 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte **dalla cittadinanza attiva** non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile universale in cui il Comune può, secondo modalità concordate con **la cittadinanza attiva**, impiegare **le/i giovani** a tal fine selezionati.

## CAPO II - PATTI DI COLLABORAZIONE

### Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è **uno** strumento con cui Comune e **cittadinanza attiva** concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni che non prevede forme di assegnazione a singoli soggetti, ma permette a più soggetti di “condividere un bene” attraverso una “dichiarazione d’uso” ispirata ai principi di autogoverno democratico e di amministrazione diretta, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43 Cost.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
  - e. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo ed auto-governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, dichiarazioni d'uso, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  - f. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  - g. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  - h. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti della **cittadinanza attiva**, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
  - i. le cause e le modalità di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  - j. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione

o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento;

- k. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

## **Articolo 6 - Disposizioni di carattere procedurale**

1. La collaborazione con **la cittadinanza attiva** è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
  - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  - c. garantire ai/**alle** cittadini/**e** proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con **la cittadinanza** si individua il Settore Sviluppo Strategico - U.O. "Partecipazione e Beni Comuni" per il coordinamento delle attività afferenti l'amministrazione condivisa in particolare la stessa:
  - a. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i/**le** cittadini/**e**, nella supervisione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
  - b. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate **dalla cittadinanza attiva**, ne verifica la congruenza in riferimento al presente regolamento, individua il dirigente responsabile per materia che avrà il compito di procedere:
    - i. alla valutazione della proposta,
    - ii. al confronto con il soggetto proponente,
    - iii. alla elaborazione condivisa con i/**le** cittadini/**e** del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
  - c. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.
4. Al fine di avviare ed accompagnare le nuove pratiche partecipative nella gestione condivisa dei Beni Comuni, l'Amministrazione si avvale dei Referenti Partecipazione che avranno il compito, ognuno nei settori di rispettiva competenza, di accompagnare i Dirigenti competenti per



materia nei singoli processi, monitorarne lo svolgimento, verificarne le pratiche nel tempo, fornire suggerimenti utili al migliore funzionamento delle attività ed al massimo coinvolgimento della cittadinanza non attiva.

5. Il Settore Sviluppo Strategico - U.O. "Partecipazione e Beni Comuni" per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 può avvalersi di un "comitato consultivo" composto da referenti della società civile o di istituzioni pubbliche e private, che hanno maturato esperienze sul tema o in possesso di specifiche competenze utili al raggiungimento del risultato, che in maniera gratuita manifestano volontà di collaborazione, nonché, in caso di costituzione, della Consulta della Partecipazione e dei Beni Comuni.

### **Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari**

1. I/le cittadini/e che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello di istanza tipo scaricabile all'interno del portale ParteciPa presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo.
2. Il modello contiene anche un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che la **cittadinanza attiva può** realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari, i seguenti interventi che la **cittadinanza attiva può** realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative, ecc..
4. Il Settore Sviluppo Strategico – U.O. "Partecipazione e Beni Comuni" individua il Dirigente dell'Ufficio/Settore / Servizio competente responsabile che, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, procede alla elaborazione e sottoscrizione del patto di collaborazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio/Settore / Servizio competente lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile dell'Ufficio/Settore / Servizio competente resti inerte, il Dirigente del Servizio competente in materia di Partecipazione e Beni Comuni, anche su istanza della **cittadinanza attiva interessata**, sollecita il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 15 giorni dal sollecito, scaduti i quali il Dirigente del Settore competente in materia di Partecipazione e Beni Comuni avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente

responsabile e **cittadinanza attiva** per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

### **Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi**

- 1.** I patti complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui **i/le** cittadini/e propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- 2.** Il Comune può autonomamente individuare e proporre **ai/alle** cittadini/e un apposito elenco di beni comuni che possono essere oggetto di patti complessi.
- 3.** **La cittadinanza attiva può a sua volta** proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, che verranno sottoposti alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
- 4.** **I/le** cittadini/ **e** che intendono stipulare patti complessi possono presentare la propria proposta di collaborazione entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblicato dal Comune per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le proposte verranno inoltrate al Dirigente/i competente/i per materia che procederà alla valutazione, nonché in caso di esito positivo alla sottoscrizione del patto di collaborazione.
- 5.** Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
- 6.** Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni, anche in collaborazione con la Consulta per i Beni Comuni e la partecipazione, qualora già istituita.
- 7.** Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
- 8.** Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
- 9.** Il patto complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione

circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto complesso.

### **Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. **La cittadinanza attiva non può** in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti, di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che **la cittadinanza attiva assuma** in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto della **la cittadinanza attiva**.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono la fruizione dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

## **CAPO III - USO CIVICO E COLLETTIVO URBANO E TERRITORIALE**

### ***Articolo 10 – Uso civico e collettivo urbano e territoriale***

1. I beni comuni possono essere oggetto di uso civico e collettivo urbano e territoriale.
2. L'Amministrazione riconosce come beni comuni anche beni privati in stato di inutilizzo, con l'assenso e la partecipazione del proprietario. Anche i beni espropriati dal Comune possono essere destinati in tutto o in parte all'uso civico e collettivo urbano e territoriale.
3. L'iniziativa per la definizione dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale può essere assunta:
  - a. - da una comunità di riferimento attraverso la presentazione di una specifica proposta all'Amministrazione Comunale, o, nel caso di beni comuni assegnati alla Circoscrizione, alla Circoscrizione competente. La proposta deve contenere una Dichiarazione d'uso civico e collettivo. La Giunta Comunale, ovvero il Consiglio Circoscrizionale nel caso di immobili assegnati alla Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 5, delibera in merito all'interesse della Città a procedere, anche in seguito ad analisi tecnica di fattibilità effettuata dal Settore Sviluppo Strategico – U.O. “Partecipazione e Beni Comuni” di cui all'articolo 6, comma 3, in coerenza con i principi del presente Regolamento e del valore sociale ed ecologico della proposta. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, ne viene data comunicazione motivata alla comunità di riferimento;
  - b. - dal Comune che, con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Circoscrizione competente, mette a disposizione un bene comune con presidio dell'Amministrazione. Nel caso di beni comuni assegnati alla Circoscrizione, tale atto è assunto dal Consiglio Circoscrizionale competente, individuando il/la Dirigente competente.
4. La comunità di riferimento predispone una Dichiarazione d'uso civico e collettivo.

### ***Articolo 11 - Modalità dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale***

1. Nell'ambito dell'uso civico e collettivo urbano e territoriale e nel rispetto della finalità di inclusione, chiunque può presentare proposte di attività secondo le modalità stabilite dalla Dichiarazione d'uso civico e collettivo.

2. Tutte le attività organizzate presso il bene comune devono essere descritte in un quaderno delle attività e ad esse deve essere data la più ampia pubblicità.
3. Per garantire lo svolgimento delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo, per tutte le persone coinvolte, l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.
4. Le attività si devono svolgere rispettando il decoro dei luoghi e tutte le norme di settore e i regolamenti, anche alla luce delle condizioni dei luoghi.

## **Articolo 12 – Dichiarazione di uso civico e collettivo**

1. La Dichiarazione di uso civico e collettivo è un atto deliberativo approvato dalla medesima Comunità di riferimento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune, riunita in Assemblea. Essa stabilisce i criteri di partecipazione, uso, fruizione, accesso e gestione del bene in ottemperanza ai principi di fruibilità, inclusività, accessibilità e autogoverno; definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità dell'uso dei beni comuni e dei beni strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione.
2. Il Settore Sviluppo Strategico - U.O. "Partecipazione e Beni Comuni", di cui all'articolo 6, comma 3, agevola e garantisce il processo di scrittura delle Dichiarazioni d'uso civico e collettivo, attivando procedure di ascolto, confronto e consulenza con le comunità di riferimento.
3. La Dichiarazione d'uso civico e collettivo può determinare anche una proposta di revisione del Patto di collaborazione in essere, prevedendo ulteriori o nuove forme d'uso e di gestione del bene comune, sempre a garanzia di un uso non esclusivo, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future.
4. La Dichiarazione d'uso civico e collettivo deve prevedere il rispetto dei principi di cui all'articolo 3, nonché la disponibilità a partecipare e la possibilità di avviare percorsi di formazione o autoformazione su tali principi, in accordo con quanto previsto dall'articolo 18 al comma 4.
5. A titolo esemplificativo, il processo di autonormazione civica, e le successive Dichiarazioni di uso civico e collettivo, potrà prevedere i seguenti strumenti:
  - a. **Democrazia Assembleare:** l'organo di elaborazione centrale è un'Assemblea aperta alla partecipazione di ogni interessato/a. L'Assemblea discute e determina: la programmazione delle attività; il coordinamento nell'utilizzo dei beni comuni disponibili tenendo conto, innanzitutto, delle attività proposte; le linee d'indirizzo generali delle attività svolte all'interno dei beni comuni; i rapporti con le altre realtà

- sociali, associative e istituzionali; gli strumenti per garantire un'ampia divulgazione delle attività programmate; l'eventuale creazione di Tavoli tematici di programmazione. Ogni seduta dell'Assemblea si conclude con l'aggiornamento del calendario delle proprie attività che sarà trasmesso al Comune o, nel caso di beni comuni assegnati alla Circoscrizione, alla Circoscrizione competente, che potrà essere presente all'Assemblea stessa a mezzo di propri rappresentanti, i quali prendono atto delle decisioni prese a testimonianza dell'accessibilità e della fruibilità dell'Assemblea stessa.
- b. **Convocazione:** Le modalità di convocazione dell'Assemblea dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta al mese, salvo diversa calendarizzazione approvata dall'Assemblea stessa nella seduta precedente.
  - c. **Tavoli tematici di programmazione e gruppi di lavoro:** I Tavoli tematici di programmazione discutono, elaborano e realizzano, anche materialmente, le iniziative condivise in Assemblea e la loro creazione deve essere proposta, discussa e approvata dall'Assemblea. In relazione alle diverse esigenze emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità, si possono istituire, altresì, "gruppi di lavoro".
  - d. **Proposte:** Le proposte di attività devono essere discusse collettivamente e in forma pubblica. Le attività dovranno essere discusse e approvate dall'Assemblea, accogliendo in base a criteri organizzativi e temporali e alle concrete possibilità di scambio mutualistico di tempi e competenze. Fatti salvi i principi fondanti dell'uso civico, nessuna esclusione è ammissibile in base a gusti, preferenze elettorali, criteri di direzione culturale o artistica. Le attività non possono richiedere un contributo economico vincolante.
  - e. **Formazione del consenso e della decisione:** Le decisioni per la gestione diretta vengono stabilite generalmente sulla base del consenso o di altre modalità democratiche. La decisione circa il loro svolgimento deve essere assunta secondo i tempi previsti dalla Dichiarazione d'uso.
  - f. **Uso non esclusivo:** Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'uso non esclusivo di alcuna parte dell'immobile e/o del compendio territoriale, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell'intero impianto dell'uso civico urbano e territoriale.
5. La Dichiarazione d'uso civico e collettivo deve prevedere le modalità di monitoraggio i cui risultati devono essere resi pubblici attraverso canali che ne assicurino la massima diffusione.
  6. La Dichiarazione d'uso civico e collettivo viene esaminata dal Settore Sviluppo Strategico – U.O. "Partecipazione e Beni Comuni" di cui all'articolo

6, comma 3, che ne verifica la coerenza con i principi di cui al presente Regolamento e la fattibilità tecnica.

7. La Dichiarazione di uso civico e collettivo, qualora comporti una modifica nell'individuazione del bene comune o una diversa finalizzazione rispetto a quanto stabilito con le modalità di cui all'art. 10 comma 3, prima di essere approvata ai sensi del comma seguente, deve essere recepita dalla Giunta Comunale. Una volta elaborate, le Dichiarazioni di uso civico e collettivo saranno riconosciute in apposite delibere di Giunta.

La Dichiarazione di uso civico e collettivo, nel caso determini una proposta di revisione del Patto di collaborazione, lo sostituirà a tutti gli effetti. I referenti saranno gli organi di autogoverno presenti nella Dichiarazione.

### **Articolo 13 - Disposizioni a carattere generale sugli usi civici e collettivi urbani e territoriali**

1. Nelle procedure previste dagli articoli 10 e 12, nel caso in cui vi siano più richieste di uso civico urbano e territoriale dello stesso bene comune, l'Amministrazione, attraverso il Settore Sviluppo Strategico - U.O. "Partecipazione e Beni Comuni", di cui all'articolo 6, comma 3, avvia un confronto tra la cittadinanza attiva proponente, al fine di integrare le diverse proposte. Qualora le stesse non possano essere integrate, la scelta viene effettuata dalla Giunta Comunale, sentita la Circoscrizione competente e, in caso di costituzione, la Consulta Permanente dei beni comuni. Nel caso di beni comuni assegnati alla Circoscrizione, tale scelta è assunta dal Consiglio Circoscrizionale competente.  
La scelta verrà in ogni caso effettuata in base al criterio generale di garanzia pubblica così articolato:
  - a. la maggiore fruizione pubblica del bene comune garantita dalla Dichiarazione d'uso (numero di ore settimanali di apertura alla cittadinanza, apertura in occasione di festività ecc.);
  - b. l'attivazione di percorsi di fruizione pubblica (visite guidate, ricerche sul bene comune oggetto di proposta di patto, eventi specifici di riscoperta del bene, eventi ricreativi e/o sportivi legati al bene);
  - c. l'attivazione di servizi alla cittadinanza (servizi rivolti alle categorie svantaggiate, ai bambini, agli anziani)
  - d. l'attivazione di spazi di lavoro condivisi (coworking);
  - e. la condivisione pubblica delle risorse (hardware, know how, wi-fi ecc.)
2. Con riferimento agli usi civici e collettivi urbani e territoriali, tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet del Comune, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al governo del bene, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli.

## CAPO IV - FORME DI CONDIVISIONE

### Articolo 14 - forme di condivisione

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti ordinari e complessi di collaborazione e **usi civici e collettivi urbani e territoriali**.
2. Nell'ambito dei patti l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore della **cittadinanza attiva**.
3. Qualora il patto abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che **la cittadinanza attiva è** in grado di mobilitare appaiano congrue in riferimento alla liceità della proposta, il patto di collaborazione, atteso che il bene comune urbano fa capo al Settore/Ufficio dell'Amministrazione al quale è stato assegnato in relazione alle finalità istituzionali che si intendono perseguire comporterà a) la fruibilità gratuita degli spazi b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze; c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni; d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

### Articolo 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Nelle more di una modifica al regolamento TOSAP art. 26 che si esprima in merito all'esclusione dall'applicazione del canone, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse, le attività svolte nell'ambito dei patti che richiedono l'occupazione di suolo pubblico possono essere escluse dall'applicazione del relativo canone, solo a seguito di emanazione di apposita Ordinanza Sindacale, che ne motivi l'esclusione.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore della **cittadinanza attiva che sono oggetto dei Patti di collaborazione e Dichiarazioni di uso civico e collettivo**.

### Articolo 16 – Agevolazioni

1. Qualora il patto abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che **la cittadinanza attiva è** in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai/ **alle cittadini/e**.



2. Per le Dichiarazioni di uso civico e collettivo valutate dal Comune di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione può prevedere l'affiancamento alla cittadinanza attiva di dipendenti comunali, sia nell'attività di progettazione che di realizzazione della proposta.

### **Articolo 17 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto può prevedere la possibilità per il/i comodatario/i di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

### **Articolo 18 - Formazione**

1. Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale capace di trasformare i bisogni, che generano la condivisione tra cittadini e cittadine attive e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta ai/alle cittadini/e, alle comunità di riferimento, alle/i dipendenti, ed alle/agli amministratrici/ori di Comune e Circoscrizioni, anche attraverso momenti congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione le competenze sviluppate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, e favorisce l'incontro con le competenze diffuse fra la cittadinanza attiva e liberamente offerte, per trasferire conoscenze utili alla cura condivisa dei beni comuni, valorizzando le esperienze sviluppate da essa.
4. Il Comune collabora con i cittadini e le cittadine, le scuole e con gli istituti universitari per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, su tematiche inerenti gli usi civici, i beni comuni e l'ecologia del governo del territorio rivolti alla cittadinanza, alle studentesse e agli studenti, e promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini/e e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente Regolamento. Il Comune, inoltre, promuove percorsi finalizzati ai processi di autonormazione pubblica e partecipata degli usi civici e collettivi urbani e territoriali e all'approvazione di patti di collaborazione con le reti cittadine per la formazione e l'autoformazione sull'accessibilità e fruibilità dei beni comuni, sul contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne, di

genere e sul contrasto delle discriminazioni.

5. La formazione e l'autoformazione della cittadinanza attiva e delle/dei dipendenti di Comune e Circoscrizioni è finalizzata a promuovere le seguenti competenze:
  - a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b. documentare le attività svolte e le forme di sostegno;
  - c. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e le opportunità di condivisione civica;
  - d. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione e ascolto attivo;
  - e. promuovere i beni comuni come ambiti collettivamente accessibili e in cui si contrastano le discriminazioni e le forme di violenza di genere;
  - f. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
  - g. fornire competenze ai/alle cittadini/e componenti il "comitato consultivo" di cui all'articolo 6 comma 5.
6. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

### **Articolo 19 - Autofinanziamento**

1. Il Comune promuove le iniziative dei/delle cittadini/e volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto o la Dichiarazione di uso civico e collettivo possono prevedere la realizzazione di attività di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

# CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

## Articolo 20 - Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a: a) consentire alla **cittadinanza** di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate; b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini/e, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti; c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
3. Con riferimento agli usi civici e collettivi urbani e territoriali, tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet del Comune, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al governo del bene, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli.

## Articolo 21 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a. **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  - b. **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole

- confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c. **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - d. **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b. azioni e servizi resi;
  - c. risultati raggiunti;
  - d. risorse disponibili ed utilizzate.

## CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

### *Articolo 22 - Formazione per prevenire i rischi*

1. Il Comune promuove la formazione della **cittadinanza attiva** sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I/le cittadini/e si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune, in presenza di risorse economiche destinate, può favorire la copertura assicurativa della **cittadinanza attiva** attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### *Articolo 23 - Riparto delle responsabilità*

1. Il patto indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i/le cittadini/e e le connesse responsabilità.
2. I/le cittadini/e che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

### **Articolo 24 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o della Dichiarazione di uso civico e collettivo o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dalla cittadinanza attiva, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 25 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini/e, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i/le cittadini/e di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

### **Articolo 26 - Entrata in vigore e sperimentazione**

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

## RIFERIMENTI:

2014: [Laboratorio su Usi Civici a Messina di cui ci pare interessante la deliberazione di 6 mesi di mappatura per aggiornare l'elenco degli usi civici](#)

2015: Michele Labriola, 5Stelle, Potenza:  
<https://demaniocivico.blogspot.com/2015/05/xi-convegno-annuale-centro-sudi-guido.html>

### **Letteratura :**

**Paolo Napoli** – Droits civiques d'usage/Usage :

- [Indisponibilità, servizio pubblico, uso](#)

**Daniela Festa:**

- <https://traces.hypotheses.org/1837>
- <https://journals.openedition.org/insituarss/531>

**Massimo De Angelis-** Commoning

- [The production of the commons \(2010\)](#)
- <https://www.dirittiglobali.it/2018/04/98020/>
- <http://effimera.org/spazio-comune-citta-come-commoning-di-massimo-de-angelis/>

**2018/2019**

**Giuseppe Micciarelli :**

- [L'uso civico e la rete dei Beni comuni emergenti](#)
- [Introduzione all'uso civico e collettivo urbano - La gestione diretta dei beni comuni urbani](#)
- <https://www.demaniocivico.it/dottrina/pubblicazioni/1984-giuseppe-micciarelli-i-beni-comuni-e-la-partecipazione-democratica-da-un-altro-modo-di-possedere-ad-un-altro-di-governare>

**il quale ci segnala anche il [Regolamento dei beni comuni di Padova](#), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25.10.2021 e in vigore dal 24 novembre 2021**

**Giuseppe Caridi:**

[Autorganizzazione comunitaria e produzione dei beni comuni](#)